Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0410(COD)

28.7.2026

EMENDAMENTI
1337 - 1488

Progetto di relazione
Michele Picaro, Herbert Dorfmann
(PE789.113v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi

Proposta di regolamento
(COM(2025)1030 – C10-0359/2025 – 2025/0410(COD))

Emendamento 1337
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) all'articolo 4, paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"h) la data di approvazione del principio attivo e, se del caso, la data di scadenza dell'approvazione.";	

Or. en

Emendamento 1338
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 5, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
	"Conformemente al principio di precauzione e fatto salvo il paragrafo 2, sono approvati i principi attivi seguenti:";

Or. en

Emendamento 1339
Jessica Polfjärd, Peter Liese, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) la mancata approvazione del principio attivo avrebbe un impatto negativo sproporzionato sulla società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso della sostanza. All'atto di decidere se un principio attivo possa essere approvato, conformemente al primo comma, la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative adeguate e sufficienti costituisce un fattore principale di considerazione. L'uso di un biocida contenente principi attivi approvati a norma del presente paragrafo è soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, al fine di garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente a tali principi attivi sia ridotta al minimo. L'uso del biocida con i principi attivi in questione è limitato agli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni stabilite al presente paragrafo.	***"***c) la mancata approvazione del principio attivo avrebbe un impatto negativo sproporzionato sulla società ***o sul clima*** rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso della sostanza. All'atto di decidere se un principio attivo possa essere approvato, conformemente al primo comma, la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative adeguate e sufficienti costituisce un fattore principale di considerazione. L'uso di un biocida contenente principi attivi approvati a norma del presente paragrafo è soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, al fine di garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente a tali principi attivi sia ridotta al minimo. L'uso del biocida con i principi attivi in questione è limitato agli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni stabilite al presente paragrafo***"***.

Or. en

Emendamento 1340
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 5, la parte introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla

seguente:

"Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, i principi attivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono approvati se è dimostrato che è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:";

Or. en

Emendamento 1341
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c bis seguente:
	"c bis) le prescrizioni relative ai dati sono entrate in vigore più di 365 giorni dopo la presentazione della domanda. Le disposizioni dell'articolo 88 restano impregiudicate.";

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1342
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c bis) seguente:

"c bis) Le prescrizioni relative ai dati sono entrate in vigore più di 365 giorni dopo la presentazione della domanda. Le disposizioni dell'articolo 88 restano impregiudicate.";

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1343
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c bis) seguente:
	"c bis) Le prescrizioni relative ai dati sono entrate in vigore più di 365 giorni dopo la presentazione della domanda. Le disposizioni dell'articolo 88 restano impregiudicate.";

Or. en

(32012R0528)

Motivazione

Le prescrizioni relative ai dati non dovrebbero essere modificate mentre è ancora in corso una procedura di domanda. Le autorità di valutazione competenti sono responsabili di indicare le diverse prescrizioni e le eventuali preoccupazioni specifiche durante l'elaborazione della relazione di valutazione. Le nuove prescrizioni non dovrebbero essere richieste durante la fase di gestione del rischio né in quella dell'ECHA.

Emendamento 1344
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"a) adotta un regolamento di esecuzione che stabilisce che un principio attivo sia approvato, e a quali condizioni, incluse la data di approvazione e, se del caso, la data di scadenza dell'approvazione; o";	

Or. en

Emendamento 1345
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione e di ***ogni*** rinnovo non è superiore a ***sette*** anni.";	"La durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione e di ***un singolo*** rinnovo non è superiore a ***tre*** anni.";

Or. en

Emendamento 1346
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione e di ogni rinnovo non è superiore a ***sette*** anni.";	"La durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione e di ogni rinnovo non è superiore a ***dieci*** anni.";

Or. en

Emendamento 1347
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione e di ogni rinnovo non è superiore a ***sette*** anni.";	"La durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione e di ogni rinnovo non è superiore a ***dieci*** anni.";

Or. en

Emendamento 1348
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione e di ogni rinnovo non è superiore a ***sette*** anni.";	"La durata dell'approvazione di un principio attivo considerato candidato alla sostituzione e di ogni rinnovo non è superiore a ***dieci*** anni.";

Or. en

Emendamento 1349
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"3. L'approvazione di un principio attivo è rinnovata per un periodo illimitato per tutti i tipi di prodotto ai quali si applica l'approvazione, salvo che il principio attivo sia identificato come candidato alla sostituzione a norma dell'articolo 10 o che sia indicato un periodo inferiore nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), che rinnova tale approvazione.";	

Or. en

Emendamento 1350
Christophe Clergeau, Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'approvazione di un principio attivo è rinnovata per un periodo ***illimitato*** per tutti i tipi di prodotto ai quali si applica l'approvazione, salvo che il principio attivo sia identificato come candidato alla sostituzione a norma dell'articolo 10 o che sia indicato un periodo inferiore nell'atto di esecuzione adottato conformemente	3. L'approvazione di un principio attivo è rinnovata per un periodo ***di venti anni*** per tutti i tipi di prodotto ai quali si applica l'approvazione, salvo che il principio attivo sia identificato come candidato alla sostituzione a norma dell'articolo 10 o che sia indicato un periodo inferiore nell'atto di esecuzione

all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), che rinnova tale approvazione.";

adottato conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), che rinnova tale approvazione.";

Or. en

Emendamento 1351
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'approvazione di un principio attivo è rinnovata per un periodo ***illimitato*** per tutti i tipi di prodotto ai quali si applica l'approvazione, salvo che il principio attivo sia identificato come candidato alla sostituzione a norma dell'articolo 10 o che sia indicato un periodo inferiore nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), che rinnova tale approvazione.";	3. L'approvazione di un principio attivo è rinnovata per un periodo ***di quindici anni*** per tutti i tipi di prodotto ai quali si applica l'approvazione, salvo che il principio attivo sia identificato come candidato alla sostituzione a norma dell'articolo 10 o che sia indicato un periodo inferiore nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), che rinnova tale approvazione.";

Or. en

Emendamento 1352
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'approvazione di un principio attivo è rinnovata per un periodo ***illimitato*** per tutti i tipi di prodotto ai quali si applica l'approvazione, salvo che il principio attivo sia identificato come candidato alla	3. L'approvazione di un principio attivo è rinnovata per un periodo di ***quindici anni*** per tutti i tipi di prodotto ai quali si applica l'approvazione, salvo che il principio attivo sia identificato come

sostituzione a norma dell'articolo 10 o che sia indicato un periodo inferiore nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), che rinnova tale approvazione.";	candidato alla sostituzione a norma dell'articolo 10 o che sia indicato un periodo inferiore nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), che rinnova tale approvazione.";

Or. en

Emendamento 1353
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"1. Il richiedente che intende chiedere il rinnovo dell'approvazione di un principio attivo soggetto a una data di scadenza specificata per uno o più tipi di prodotto presenta all'Agenzia una domanda almeno 550 giorni prima dello scadere dell'approvazione. Qualora vi siano diverse date di scadenza per diversi tipi di prodotto, la domanda è presentata almeno 550 giorni prima della prima scadenza in ordine di tempo.";	

Or. en

Emendamento 1354
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 bis) all'articolo 14, il paragrafo 5 è soppresso.
5. Se, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione del principio attivo scada prima che sia presa una decisione in merito al rinnovo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione per posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 82, paragrafo 2.	

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1355
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) è inserito l'articolo 14 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 14 bis	
Rinnovo di un principio attivo con approvazione dalla durata illimitata	
1. La Commissione può adottare, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3, atti di esecuzione che individuano principi attivi con approvazione dalla durata illimitata da sottoporre a una procedura di rinnovo. Gli atti di esecuzione elencano i principi attivi e i tipi di prodotto interessati e	

fissano una data di scadenza delle loro attuali approvazioni che consenta una valutazione delle domande e l'adozione di una decisione sul rinnovo dell'approvazione.

L'articolo 13 e l'articolo 14 si applicano mutatis mutandis alla presentazione, all'accettazione e alla valutazione delle domande.

2. L'individuazione dei principi attivi in questione tiene conto, tra l'altro, dei pertinenti requisiti in materia di dati o documenti di orientamento nuovi o aggiornati, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.";

Or. en

Emendamento 1356
Christophe Clergeau, Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) è inserito l'articolo 14 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 14 bis	
Rinnovo di un principio attivo con approvazione dalla durata illimitata	
1. La Commissione può adottare, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3, atti di esecuzione che individuano principi attivi con approvazione dalla durata illimitata da sottoporre a una procedura di rinnovo. Gli atti di esecuzione elencano i principi	

attivi e i tipi di prodotto interessati e fissano una data di scadenza delle loro attuali approvazioni che consenta una valutazione delle domande e l'adozione di una decisione sul rinnovo dell'approvazione.

L'articolo 13 e l'articolo 14 si applicano mutatis mutandis alla presentazione, all'accettazione e alla valutazione delle domande.

2. L'individuazione dei principi attivi in questione tiene conto, tra l'altro, dei pertinenti requisiti in materia di dati o documenti di orientamento nuovi o aggiornati, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.";

Or. en

Emendamento 1357
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14 bis	***soppresso***

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1358
Gheorghe Cârciu, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rinnovo di un principio attivo con approvazione dalla durata illimitata	Rinnovo di un principio attivo ***a basso rischio e del controllo biologico*** con approvazione dalla durata illimitata

Or. en

Emendamento 1359
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rinnovo di un principio attivo con approvazione dalla durata ***illimitata***	Rinnovo di un principio attivo con approvazione dalla durata ***limitata***

Or. en

Emendamento 1360
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3, atti di esecuzione che individuano principi attivi con approvazione dalla durata illimitata	***soppresso***

da sottoporre a una procedura di rinnovo. Gli atti di esecuzione elencano i principi attivi e i tipi di prodotto interessati e fissano una data di scadenza delle loro attuali approvazioni che consenta una valutazione delle domande e l'adozione di una decisione sul rinnovo dell'approvazione.

Or. en

Motivazione

Le decisioni in merito all'opportunità di rinnovare un principio attivo non dovrebbero essere lasciate a un programma di lavoro discrezionale stabilito dalla Commissione. Rinnovi regolari e prevedibili basati su periodi di approvazione fissi garantiscono una maggiore certezza del diritto, assicurano che tutti i principi attivi siano rivalutati periodicamente alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche e proteggono meglio la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 1361
Christophe Clergeau, Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3, atti di esecuzione che individuano principi attivi con approvazione dalla durata illimitata da sottoporre a una procedura di rinnovo. Gli atti di esecuzione elencano i principi attivi e i tipi di prodotto interessati e fissano una data di scadenza delle loro attuali approvazioni che consenta una valutazione delle domande e l'adozione di una decisione sul rinnovo dell'approvazione.	La Commissione può adottare, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3, ***e dopo aver consultato l'Agenzia,*** atti di esecuzione che individuano principi attivi con approvazione dalla durata illimitata da sottoporre a una procedura di rinnovo. Gli atti di esecuzione elencano i principi attivi e i tipi di prodotto interessati e fissano una data di scadenza delle loro attuali approvazioni che consenta una valutazione delle domande e l'adozione di una decisione sul rinnovo dell'approvazione.

Or. en

Emendamento 1362
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3, atti di esecuzione che individuano principi attivi con approvazione dalla durata ***illimitata*** da sottoporre a una procedura di rinnovo. Gli atti di esecuzione elencano i principi attivi e i tipi di prodotto interessati e fissano una data di scadenza delle loro attuali approvazioni che consenta una valutazione delle domande e l'adozione di una decisione sul rinnovo dell'approvazione.	La Commissione può adottare, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3, atti di esecuzione che individuano principi attivi con approvazione dalla durata ***limitata*** da sottoporre a una procedura di rinnovo ***anticipata***. Gli atti di esecuzione elencano i principi attivi e i tipi di prodotto interessati e fissano una data di scadenza delle loro attuali approvazioni che consenta una valutazione delle domande e l'adozione di una decisione sul rinnovo dell'approvazione.

Or. en

Emendamento 1363
Jessica Polfjärd, Peter Liese, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'individuazione dei principi attivi in questione tiene conto, tra l'altro, dei pertinenti requisiti in materia di dati o documenti di orientamento nuovi o aggiornati, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.";	2. L'individuazione dei principi attivi in questione tiene conto, tra l'altro, dei pertinenti requisiti in materia di dati o documenti di orientamento nuovi o aggiornati, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri. ***I documenti di orientamento nuovi o***

aggiornati non introducono, di per sé, nuovi requisiti in materia di dati o criteri di valutazione per le domande già in fase di valutazione, a meno che ciò non sia necessario per far fronte a un rischio recentemente individuato per la salute umana o animale o per l'ambiente.";

Or. en

Emendamento 1364
Aurelijus Veryga

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'individuazione dei principi attivi in questione tiene conto, tra l'altro***, dei pertinenti requisiti in materia di dati o documenti di orientamento nuovi o aggiornati***, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.";	2. L'individuazione delle sostanze attive in questione tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e può tenere conto delle richieste degli Stati membri.";

Or. en

Emendamento 1365
Christophe Clergeau, Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'individuazione dei principi attivi in questione tiene conto, tra l'altro, dei	2. L'individuazione dei principi attivi in questione tiene conto, tra l'altro, dei

pertinenti requisiti in materia di dati o documenti di orientamento nuovi o aggiornati, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e ***può tenere*** conto delle richieste degli Stati membri.";	pertinenti requisiti in materia di dati o documenti di orientamento nuovi o aggiornati, delle indicazioni di problemi di sicurezza per la salute umana o animale o per l'ambiente, delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche e dei dati di monitoraggio disponibili e ***tiene*** conto delle richieste degli Stati membri.";

Or. en

Emendamento 1366
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	7 bis) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può anche riesaminare l'approvazione di un principio attivo per uno o più tipi di prodotto in presenza di indicazioni che mostrano che l'uso di un principio attivo nei biocidi o articoli trattati dà luogo a rilevanti preoccupazioni per la sicurezza di tali biocidi o articoli trattati. La Commissione ***può*** anche ***riesaminare*** l'approvazione di un principio attivo per uno o più tipi di prodotto in presenza di indicazioni che mostrano che l'uso di un principio attivo nei biocidi o articoli trattati dà luogo a rilevanti preoccupazioni per la sicurezza di tali biocidi o articoli trattati. La Commissione rende pubblica l'informazione che sta procedendo a un riesame e dà al richiedente la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione tiene conto di tali osservazioni nel suo riesame. Laddove dette indicazioni siano confermate, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che modifica le	Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può anche riesaminare l'approvazione di un principio attivo per uno o più tipi di prodotto in presenza di indicazioni che mostrano che l'uso di un principio attivo nei biocidi o articoli trattati dà luogo a rilevanti preoccupazioni per la sicurezza di tali biocidi o articoli trattati. La Commissione ***riesamina*** anche l'approvazione di un principio attivo per uno o più tipi di prodotto in presenza di indicazioni che mostrano che l'uso di un principio attivo nei biocidi o articoli trattati dà luogo a rilevanti preoccupazioni per la sicurezza di tali biocidi o articoli trattati. La Commissione rende pubblica l'informazione che sta procedendo a un riesame e dà al richiedente la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione tiene conto di tali osservazioni nel suo riesame. Laddove dette indicazioni siano confermate, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che modifica le

condizioni di approvazione di un principio attivo o che ne revoca l'approvazione. Tale regolamento di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3. Si applica l'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione ne informa i richiedenti iniziali per l'approvazione. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 82, paragrafo 4.

condizioni di approvazione di un principio attivo o che ne revoca l'approvazione. Tale regolamento di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3. Si applica l'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione ne informa i richiedenti iniziali per l'approvazione. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 82, paragrafo 4.***";***

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1367
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	7 bis) all'articolo 15, il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può anche riesaminare l'approvazione di un principio attivo per uno o più tipi di prodotto in presenza di indicazioni che mostrano che l'uso di un principio attivo nei biocidi o articoli trattati dà luogo a rilevanti preoccupazioni per la sicurezza di tali biocidi o articoli trattati. La Commissione ***può anche*** riesaminare l'approvazione di un principio attivo per uno o più tipi di prodotto in presenza di indicazioni che mostrano che l'uso di un principio attivo nei biocidi o articoli trattati dà luogo a rilevanti preoccupazioni per la sicurezza di tali biocidi o articoli trattati. La Commissione rende pubblica	"1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può anche riesaminare l'approvazione di un principio attivo per uno o più tipi di prodotto in presenza di indicazioni ***alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio*** che mostrano che l'uso di un principio attivo nei biocidi o articoli trattati dà luogo a rilevanti preoccupazioni per la sicurezza di tali biocidi o articoli trattati. La Commissione ***interviene entro tre mesi per*** riesaminare l'approvazione di un principio attivo per uno o più tipi di prodotto in presenza di indicazioni che mostrano che l'uso di un principio attivo nei biocidi o articoli trattati

l'informazione che sta procedendo a un riesame e dà al richiedente la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione tiene conto di tali osservazioni nel suo riesame.	dà luogo a rilevanti preoccupazioni per la sicurezza di tali biocidi o articoli trattati. La Commissione rende pubblica l'informazione che sta procedendo a un riesame e dà al richiedente la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione tiene conto di tali osservazioni nel suo riesame".

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1368
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	7 ter) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. ***La Commissione può consultare l'Agenzia in merito a questioni di natura*** tecnica ***o*** scientifica ***relative al*** riesame dell'approvazione ***di un principio attivo***. Entro 270 giorni dalla domanda l'Agenzia formula un parere e lo trasmette alla Commissione.	***"2. L'Autorità è incaricata in ogni caso di fornire assistenza*** scientifica ***e*** tecnica ***per*** il riesame dell'approvazione. Entro 270 giorni dalla domanda l'Agenzia formula un parere e lo trasmette alla Commissione. ***"***

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1369
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
8) è inserito l'articolo 15 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 15 bis	
Periodi di approvazione dei principi attivi approvati entro il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]	
Per tutti i principi attivi approvati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 al più tardi il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] per uno o più tipi di prodotto, la durata delle approvazioni è considerata illimitata per quanto riguarda i tipi di prodotto interessati, tranne che per:	
a) i principi attivi identificati come rispondenti ai criteri figuranti all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 10;	
b) i principi attivi per i quali è stata presentata una domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, entro il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];	
c) i principi attivi per i quali non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo nel rispetto del termine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, entro il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].";	

Or. en

Emendamento 1370
Christophe Clergeau, Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15 bis	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1371
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per tutti i principi attivi approvati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 al più tardi il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] per uno o più tipi di prodotto, la durata delle approvazioni è considerata illimitata per quanto riguarda i tipi di prodotto interessati, tranne che per:	***soppresso***
a) i principi attivi identificati come rispondenti ai criteri figuranti all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 10;	
b) i principi attivi per i quali è stata presentata una domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, entro il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];	
c) i principi attivi per i quali non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo nel rispetto del termine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, entro il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].";	

Or. en

Motivazione

La conversione automatica delle approvazioni esistenti in approvazioni dalla durata illimitata eliminerebbe il principio della rivalutazione scientifica periodica che è alla base del quadro normativo dell'Unione per i principi attivi biocidi. I principi attivi dovrebbero continuare a essere oggetto di rinnovo periodico al fine di garantire che le approvazioni restino basate sulle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche e continuino a fornire un elevato livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente.

Emendamento 1372
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per tutti i principi attivi approvati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 al più tardi il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] per uno o più tipi di prodotto, la durata delle approvazioni è considerata ***illimitata per quanto riguarda i tipi di prodotto interessati***, tranne che per:	Per tutti i principi attivi approvati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 al più tardi il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] per uno o più tipi di prodotto, la durata delle approvazioni è considerata ***per un periodo iniziale di durata non superiore a dieci anni, se si può supporre che almeno un biocida che lo contiene rispetti i criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto dei fattori di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 5. Un principio attivo contemplato dall'articolo 5 può essere approvato solo per un periodo iniziale non superiore a cinque anni***, tranne che per:

Or. en

Motivazione

Allineamento agli attuali limiti di approvazione.

Emendamento 1373
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i principi attivi identificati come rispondenti ai criteri figuranti all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 10;	a) i principi attivi identificati come rispondenti ai criteri ***di esclusione o sostituzione*** figuranti all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 10;

Or. en

Emendamento 1374
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 bis – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) i principi attivi per i quali è in corso un riesame dell'approvazione a norma dell'articolo 15 in data [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];
	c ter) i principi attivi la cui approvazione non è ancora stata rinnovata almeno una volta a norma dell'articolo 12;
	c quater) i principi attivi per i quali è stabilito un periodo ridotto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettere g) e h);
	c quinquies) i principi attivi, classificati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogene di categoria 2, mutagene di categoria 2 o tossiche per la riproduzione di categoria 2;

Or. en

Emendamento 1375
Christophe Clergeau, Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 bis – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) i principi attivi per i quali è in corso un riesame dell'approvazione a norma dell'articolo 15 in data [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];

Or. en

Emendamento 1376
Christophe Clergeau, Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 bis — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) i principi attivi la cui approvazione non è ancora stata rinnovata almeno una volta a norma dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 1377
Christophe Clergeau, Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 bis – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) i principi attivi per i quali è

stabilito un periodo ridotto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettere g) e h);

Or. en

Emendamento 1378
Christophe Clergeau, Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 15 bis – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies) i principi attivi, classificati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogene di categoria 2, mutagene di categoria 2 o tossiche per la riproduzione di categoria 2;

Or. en

Emendamento 1379
Céline Imart, Stefan Köhler, Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	8 bis) l'articolo 17, paragrafo 1, è così modificato:
1. I biocidi sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento.	"1. I biocidi sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento. ***I biocidi possono anche essere messi a disposizione sul mercato e usati nelle zone agricole se destinati a uso biocida a fini sanitari nelle zone agricole, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera af),***

purché siano autorizzati a norma del presente regolamento."

Or. fr*(32012R0528)*

Emendamento 1380
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	8 bis) l'articolo 17, paragrafo 1, è così modificato:
1. I biocidi sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento.	"1. I biocidi sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento. ***I biocidi possono anche essere messi a disposizione sul mercato e usati nelle zone agricole se destinati a uso biocida a fini sanitari nelle zone agricole, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera af), purché siano autorizzati a norma del presente regolamento.";***

Or. fr*(32012R0528)*

Emendamento 1381
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	8 bis) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo massimo di 10 anni.	"4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo massimo di 10 anni. ***L'autorizzazione per i tipi di prodotto da 1 a 5 e 8 è rilasciata per 25 anni. Le***

	disposizioni dell'articolo 88 restano impregiudicate.";

Or. en

(32012R0528)

Motivazione

This amendment provides for a longer authorisation period for biocidal products in product-types 1–5 (disinfectants) and product-type 8 (wood preservatives), while retaining the general 10-year authorisation period for all other product-types.Disinfectants are essential for protecting public health, while wood preservatives contribute to the objectives of the European Green Deal and the Circular Economy by extending the lifespan of wood products, reducing resource use and waste, and lowering greenhouse gas emissions. Extending the authorisation period for these product-types would also reduce unnecessary administrative burdens for competent authorities and industry, particularly for European SMEs, and supports the Union's broader objective of regulatory simplification. The amendment does not weaken regulatory oversight. In accordance with Article 88 of Regulation (EU) No 528/2012, Member States retain the power to review, amend or cancel an authorisation at any time where new information indicates that a product no longer fulfils the conditions for authorisation or presents unacceptable risks to human health or the environment.

Emendamento 1382
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	8 bis) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo ***massimo di 10 anni***.	L'autorizzazione è rilasciata per un periodo ***illimitato. Le disposizioni dell'articolo 88 restano impregiudicate.";***

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1383
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
	"4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo illimitato. Le disposizioni dell'articolo 88 restano impregiudicate.";

Or. en

Emendamento 1384
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 528/2012
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
	"4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo illimitato.";

Or. en

Motivazione

L'allineamento della durata delle autorizzazioni di biocidi al ciclo di approvazione dei principi attivi in esse contenuti migliorerebbe la coerenza e la prevedibilità normative, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi superflui derivanti da procedure di rinnovo ripetitive. Le attuali garanzie del BPR continuerebbero a garantire un livello adeguato di protezione, consentendo nel contempo di riorientare le risorse verso l'innovazione e soluzioni più sostenibili.

Emendamento 1385
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi,

Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	8 bis) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo ***massimo di 10 anni***.	"4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo ***illimitato***.***";***

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1386
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter) all'articolo 19, è inserito il paragrafo seguente:
	"1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare usi biocidi a fini sanitari nelle zone agricole, in particolare per i prodotti destinati alla lotta contro i roditori o altri organismi nocivi per l'igiene e, se del caso, taluni insetticidi appartenenti ai tipi di prodotti pertinenti, se:
	a) è dimostrato un rischio sanitario comprovato per gli esseri umani o per gli animali;
	b) tale uso non ha come obiettivo principale la protezione fitosanitaria delle colture;
	c) sono imposte condizioni rigorose di impiego, monitoraggio e riduzione dei

rischi;

d) si tiene conto, se del caso, dei vincoli strutturali, climatici e sanitari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

Or. fr

Emendamento 1387
Céline Imart, Stefan Köhler, Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter) all'articolo 19 è inserito il paragrafo seguente:
	"1 bis. Gli Stati membri possono autorizzare usi biocidi a fini sanitari nelle zone agricole, in particolare per i prodotti destinati alla lotta contro i roditori o altri organismi nocivi per l'igiene e, se del caso, taluni insetticidi appartenenti ai tipi di prodotti pertinenti, se: a) è dimostrato un rischio sanitario comprovato per gli esseri umani o per gli animali; b) tale uso non ha come obiettivo principale la protezione fitosanitaria delle colture; c) sono imposte condizioni rigorose di impiego, monitoraggio e riduzione dei rischi; d) si tiene conto, se del caso, dei vincoli strutturali, climatici e sanitari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

Or. fr

Emendamento 1388
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	8 ter) all'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4, un biocida può essere autorizzato se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), non sono pienamente soddisfatte, o può essere autorizzata la messa a disposizione sul mercato di un biocida per l'uso dal parte del pubblico ***se sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 4, lettera c)***, qualora la mancata autorizzazione del biocida comportasse un impatto negativo sproporzionato per la società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente causati dall'uso del biocida alle condizioni previste dall'autorizzazione. L'uso di un biocida autorizzato a norma del presente paragrafo è soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, al fine di garantire che l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente a tale biocida sia ridotta al minimo. L'uso di un biocida autorizzato a norma del presente paragrafo è limitato agli Stati membri nei quali sia soddisfatta la condizione di cui al primo comma.	"5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4, un biocida può essere autorizzato se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), non sono pienamente soddisfatte, o può essere autorizzata la messa a disposizione sul mercato di un biocida per l'uso dal parte del pubblico, qualora la mancata autorizzazione del biocida comportasse un impatto negativo sproporzionato per la società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente causati dall'uso del biocida alle condizioni previste dall'autorizzazione. ***Sulla base di una valutazione del rischio,*** l'uso di un biocida autorizzato a norma del presente paragrafo è soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, al fine di garantire che l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente a tale biocida sia ridotta al minimo. L'uso di un biocida autorizzato a norma del presente paragrafo è limitato agli Stati membri nei quali sia soddisfatta la condizione di cui al primo comma.***":***

Or. en

Emendamento 1389
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	8 quater) all'articolo 23, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
Fatti salvi l'articolo 17, paragrafo 4, e il paragrafo 4 del presente articolo, l'autorizzazione di un biocida contenente un principio attivo candidato alla sostituzione è rilasciata per un periodo non superiore a ***cinque*** anni ed è rinnovata per un periodo non superiore a ***cinque*** anni.	***"***Fatti salvi l'articolo 17, paragrafo 4, e il paragrafo 4 del presente articolo, l'autorizzazione di un biocida contenente un principio attivo candidato alla sostituzione è rilasciata per un periodo non superiore a ***dieci*** anni ed è rinnovata per un periodo non superiore a ***dieci*** anni.***";***

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1390
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	8 quinquies) all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Una domanda presentata da o per conto di un titolare di un'autorizzazione che intenda chiedere il rinnovo di un'autorizzazione nazionale per uno o più tipi di prodotto è presentata all'autorità ricevente competente almeno 550 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione. Qualora sia richiesto il rinnovo per più di un tipo di prodotto, la domanda è presentata almeno 550 giorni prima della prima scadenza in ordine di tempo.	"***1. La durata di un'autorizzazione è illimitata per tutti i tipi di prodotto a cui si applica l'autorizzazione, a meno che il biocida non contenga un principio attivo candidato alla sostituzione a norma dell'articolo 10***. Una domanda presentata da o per conto di un titolare di un'autorizzazione che intenda chiedere il rinnovo di un'autorizzazione nazionale***, soggetta a una data di scadenza specificata,*** per uno o più tipi di prodotto è presentata all'autorità ricevente competente almeno 550 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione. Qualora sia richiesto il rinnovo per più di un tipo di prodotto, la domanda è presentata almeno 550 giorni prima della prima scadenza in

ordine di tempo.***";***

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1391
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 44 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al ricevimento del parere dell'Agenzia, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui rilascia l'autorizzazione dell'Unione per il biocida o un atto di esecuzione che indica che l'autorizzazione dell'Unione per il biocida non è stata concessa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3.	***Entro 180 giorni dal*** ricevimento del parere dell'Agenzia, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui rilascia l'autorizzazione dell'Unione per il biocida o un atto di esecuzione che indica che l'autorizzazione dell'Unione per il biocida non è stata concessa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3***, e notificati ai richiedenti***.

Or. en

Emendamento 1392
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	9 bis) all'articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Una domanda presentata da o per conto di un titolare di un'autorizzazione che	"1. Una domanda presentata da o per conto di un titolare di un'autorizzazione che

intende chiedere il rinnovo di un'autorizzazione dell'Unione è presentata all'Agenzia almeno 550 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione.	intende chiedere il rinnovo di un'autorizzazione dell'Unione***, soggetta a una data di scadenza specificata,*** è presentata all'Agenzia almeno 550 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione. ***La domanda è accompagnata dalle tariffe da corrispondere a norma dell'articolo 80, paragrafo 1.";***

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1393
Michele Picaro, Carlo Fidanza, Antonella Sberna, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Paolo Inselvini, Stefano Cavedagna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
"***Al*** ricevimento del parere dell'Agenzia, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui rinnova l'autorizzazione dell'Unione o un atto di esecuzione con cui ne rifiuta il rinnovo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3.";	"***Entro 180 giorni dal*** ricevimento del parere dell'Agenzia, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui rinnova l'autorizzazione dell'Unione o un atto di esecuzione con cui ne rifiuta il rinnovo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3.";

Or. en

Emendamento 1394
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) è inserito l'articolo 55 bis seguente:
	"Articolo 55 bis
	Autorizzazione temporanea dell'uso di biocidi a fini sanitari in ambiente agricolo
	Qualora un grave rischio sanitario o una grave infestazione da organismi nocivi in un ambiente agricolo costituisca una minaccia immediata per la salute umana o animale, uno Stato membro può, per un periodo limitato e nel rispetto di condizioni rigorose, rilasciare un'autorizzazione temporanea per l'uso di un biocida che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche se tale uso non è ancora coperto da un'adeguata autorizzazione standard. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e l'Agenzia, specificando la giustificazione sanitaria, la zona geografica interessata, la durata dell'autorizzazione, le condizioni d'uso e le misure di mitigazione del rischio applicate.";

Or. en

Emendamento 1395
Céline Imart, Stefan Köhler, Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 55 bis
	Autorizzazione temporanea per uso biocida a fini sanitari nelle zone agricole

In caso di grave rischio sanitario o di infestazione significativa da organismi nocivi nelle zone agricole che rappresenti una minaccia immediata per la salute umana o animale, uno Stato membro può concedere, per un periodo limitato e a condizioni rigorose, un'autorizzazione temporanea per l'uso di un biocida contemplato dal presente regolamento, anche se tale uso non è ancora previsto da un'autorizzazione standard adeguata. Lo Stato membro notifica senza indugio la misura alla Commissione e all'Agenzia, specificando la giustificazione sanitaria, la zona interessata, la durata, le condizioni d'uso e le misure di riduzione del rischio.".

Or. fr

Emendamento 1396
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) è inserito l'articolo 55 bis seguente:
	"Autorizzazione temporanea per uso biocida a fini sanitari nelle zone agricole
	In caso di grave rischio sanitario o di infestazione significativa da organismi nocivi nelle zone agricole che rappresenti una minaccia immediata per la salute umana o animale, uno Stato membro può concedere, per un periodo limitato e a condizioni rigorose, un'autorizzazione temporanea per l'uso di un biocida contemplato dal presente regolamento, anche se tale uso non è ancora previsto da un'autorizzazione standard adeguata.

Lo Stato membro notifica senza indugio la misura alla Commissione e all'Agenzia, specificando la giustificazione sanitaria, la zona interessata, la durata, le condizioni d'uso e le misure di riduzione del rischio.".

Or. fr

Emendamento 1397
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 89 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	10 bis) all'articolo 89 è aggiunto il paragrafo 4 bis seguente:
	"4 bis. Se una domanda completa di approvazione di un principio attivo o di autorizzazione di un prodotto a norma del presente regolamento è stata presentata prima del 31 dicembre 2019 ed è stata convalidata come completa dall'autorità competente, gli Stati membri possono consentire di continuare a mettere a disposizione sul mercato e a utilizzare il biocida in questione fino all'adozione di una decisione definitiva, a condizione che:
	a) sulla base delle prove scientifiche disponibili non sia stato individuato alcun rischio inaccettabile per la salute umana, la salute animale o l'ambiente;
	b) il richiedente continui a fornire le informazioni supplementari richieste entro i termini prescritti; e
	c) siano applicate le misure di mitigazione del rischio ritenute necessarie dall'autorità competente che effettua la valutazione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire condizioni armonizzate per tale uso continuato.";

Or. en

(32012R0528)

Emendamento 1398
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 5
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003	
Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è così modificato:	
all'articolo 2, punto 10), è aggiunto il testo seguente:	
"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime; ";	

Or. en

Emendamento 1399
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Gli alimenti e i mangimi ***ottenuti utilizzando come ceppi produttori*** microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono ***limitati a cellule*** non vitali**,** la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione ***e*** non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".	Gli alimenti e i mangimi ***prodotti con l'ausilio di*** microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se: ***a)*** non contengono ***cellule vitali di*** tali microrganismi**,** e ***b)*** se, nel caso in cui ne contengano residui ***di tali microrganismi geneticamente modificati,*** questi ***soddisfano tutte le condizioni seguenti:*** ***(i)*** sono non vitali***;*** ***ii)*** la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione ***utilizzate in alimenti e mangimi simili;*** ***iii)*** e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".

Or. en

Emendamento 1400
Biljana Borzan, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo ***mediante ragionevoli tentativi di eliminarli*** conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".	"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, ***o per nuovi alimenti destinati a ricreare prodotti animali a partire da MGM*** non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali ***tecnicamente inevitabili***, la loro presenza è ridotta al minimo conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime***.*** ***Ciò non pregiudica le prescrizioni applicabili dell'Unione in materia di tracciabilità e informazione dei consumatori***;".

Or. en

Motivazione

L'esenzione dalla definizione di alimenti e mangimi "ottenuti da OGM" dovrebbe rimanere limitata ai prodotti ottenuti utilizzando microrganismi geneticamente modificati come coadiuvanti tecnologici. I nuovi alimenti destinati a ricreare i prodotti animali attraverso la fermentazione si basano su microrganismi geneticamente modificati come sistema di produzione essenziale piuttosto che come semplice aiuto alla trasformazione. I consumatori e le autorità competenti dovrebbero continuare a beneficiare di informazioni chiare e della tracciabilità, ove previsto dal diritto dell'Unione. Nel prodotto finale possono rimanere solo residui tecnicamente inevitabili.

Emendamento 1401
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Gli alimenti e i mangimi ***ottenuti utilizzando come ceppi produttori*** microrganismi geneticamente modificati ***ai sensi dell'***articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, ***fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se*** non contengono tali microrganismi ***e*** se, nel caso in cui ***ne*** contengano residui, questi sono ***limitati a cellule*** non vitali***, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli*** conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non ***hanno*** alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".	***Prodotto a partire da OGM significa derivato, in tutto o in parte, da tali organismi; tranne che*** gli alimenti e i mangimi ***non sono considerati prodotti a partire da*** microrganismi geneticamente modificati ***quali definiti all'***articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, ***quando soddisfano i seguenti criteri***:
	a) non contengono tali microrganismi ***geneticamente modificati vitali***; ***e,***
	b) se, nel caso in cui contengano ***materiali*** residui ***di tali microrganismi geneticamente modificati, tali materiali residui soddisfano tutte le condizioni seguenti:***
	i) sono non vitali***;***
	ii) il prodotto è trasformato conformemente alle buone prassi di fabbricazione***;*** e
	iii) non ***ha*** alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".

Or. en

Emendamento 1402
Carlo Fidanza, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".	"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, ***o per nuovi alimenti destinati a ricreare prodotti animali a partire da MGM,*** non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".

Or. en

Motivazione

Food products from GMM. The proposed text raises concerns regarding fermentation and the scope of the exemption from GMO legislation under Regulation (EC) No 1829/2003. Both Regulation 1829/2003 and the Commission's 2006 report refer to genetically modified microorganisms used as processing aids (e.g. enzymes or additives). The Commission's proposed clarification, however, appears to broaden this concept to cover any GMO used in production. In fermentation processes for synthetic milk, GM microorganisms are not processing aids but the actual producers of the final product. The product is therefore produced by GMOs, not merely with their support. Treating such uses as exempt would be comparable to authorising the marketing of milk produced by a genetically modified cow.

Emendamento 1403
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".	"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, ***o per nuovi alimenti destinati a ricreare prodotti animali a partire da MGM,*** non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i nuovi alimenti che ricreano prodotti di origine animale attraverso microrganismi geneticamente modificati non dovrebbero beneficiare dell'esenzione, in quanto tali prodotti sono prodotti a partire da OGM piuttosto che semplicemente utilizzando OGM come coadiuvanti tecnologici.

Emendamento 1404
Raffaele Stancanelli, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire	"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, ***o per nuovi alimenti destinati a ricreare prodotti***

da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".	***animali a partire da MGM,*** non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".

Or. en

Emendamento 1405
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione ***e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime***;".	"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ragionevoli tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione;".

Or. en

Motivazione

Non è ragionevole inserire una formulazione che impedisca un effetto tecnologico, in quanto la modifica apportata è di natura tecnica.

Emendamento 1406
Benoit Cassart, Gerben-Jan Gerbrandy, Martin Hojsík, Christine Singer, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Michal Wiezik, Billy Kelleher, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Asger Christensen, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante ***ragionevoli*** tentativi di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".	"Gli alimenti e i mangimi ottenuti utilizzando come ceppi produttori microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE, fatta eccezione per le cellule animali e vegetali in coltura, non sono alimenti e mangimi "prodotti a partire da OGM" se non contengono tali microrganismi e se, nel caso in cui ne contengano residui, questi sono limitati a cellule non vitali, la loro presenza è ridotta al minimo mediante tentativi ***tanto limitati quanto ragionevolmente ottenibili*** di eliminarli conformemente alle buone prassi di fabbricazione e non hanno alcun effetto tecnologico sull'alimento o sul mangime;".

Or. en

Emendamento 1407
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2, è aggiunto il punto 16 bis seguente:
	"16 bis) "prodotto di fermentazione": un prodotto ottenuto mediante fermentazione

utilizzando microrganismi geneticamente modificati come coadiuvante tecnologico e nel quale il microrganismo geneticamente modificato non è presente nel prodotto finale come organismo vitale né passa nel prodotto finale come ingrediente e/o componente.";

Or. en

Emendamento 1408
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo 7 bis seguente:
	"7 bis. Per i prodotti della fermentazione di cui all'articolo 2, una notifica è trasmessa alla Commissione prima della loro immissione sul mercato.
	La notifica comprende come minimo:
	a) una descrizione del processo produttivo;
	b) l'identità del microrganismo utilizzato come coadiuvante tecnologico;
	c) prove che il microrganismo non è presente come organismo vitale nel prodotto finale né passa nel prodotto finale come ingrediente e/o componente;
	d) una sintesi delle misure di automonitoraggio e tracciabilità.
	La Commissione tiene un registro pubblico delle notifiche. Entro 60 giorni, la Commissione può, previa consultazione dell'Autorità, sollevare obiezioni motivate qualora vi siano indicazioni che le condizioni stabilite al secondo comma non siano soddisfatte. In tal caso, si applica la

procedura di autorizzazione di cui al presente regolamento.";

Or. en

Emendamento 1409
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 5, è aggiunto il paragrafo 7 bis seguente:
	"7 bis. I prodotti della fermentazione ai sensi dell'articolo 2 devono essere notificati alla Commissione prima dell'immissione sul mercato. La notifica comprende come minimo:
	a) una descrizione del processo produttivo;
	b) l'identità del microrganismo utilizzato come coadiuvante tecnologico;
	c) prove che il microrganismo non è presente come organismo vitale nel prodotto finale né passa nel prodotto finale come ingrediente e/o componente;
	d) una sintesi delle misure di automonitoraggio e tracciabilità.
	La Commissione tiene un registro pubblico delle notifiche. Entro 60 giorni, la Commissione può, previa consultazione dell'Autorità, sollevare obiezioni motivate qualora vi siano indicazioni che le condizioni stabilite al secondo paragrafo non siano soddisfatte. In tal caso, si applica la procedura di autorizzazione di cui al presente regolamento.";

Or. en

Motivazione

Per massimizzare i benefici pratici della fermentazione è necessaria una procedura di notifica semplificata.

Emendamento 1410
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter) all'articolo 22, è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
	"3 bis. Per le modifiche che riguardano esclusivamente:
	a) il nome e/o l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
	b) la forma di presentazione e/o il formato delle informazioni, comprese le informazioni fornite in formato digitale;
	c) o altre informazioni amministrative pertinenti che non hanno alcun impatto sulla valutazione del rischio;
	è sufficiente una notifica alla Commissione. La Commissione aggiorna di conseguenza il registro dell'Unione. Non è effettuata una nuova valutazione del rischio in quanto non necessaria.";

Or. en

Emendamento 1411
Christine Singer, Andreas Glück

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter) all'articolo 22, è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
	"3 bis. Per le variazioni riguardanti esclusivamente:
	a) il nome e/o l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
	b) la presentazione e/o il formato delle informazioni, compresa la trasmissione digitale,
	c) o altri dettagli amministrativi, e che non hanno alcun impatto sulla valutazione del rischio,
	è sufficiente una notifica alla Commissione. La Commissione aggiorna il registro dell'Unione. Non è necessaria una nuova valutazione del rischio.";

Or. en

Motivazione

La semplificazione del processo per apportare modifiche alle autorizzazioni esistenti riguardanti dati e informazioni non rilevanti per il rischio può alleggerire l'onere per le imprese e le autorità attraverso l'introduzione di una procedura semplificata.

Emendamento 1412
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1829/2003
Articolo 23 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater) all'articolo 23 è aggiunto il nuovo paragrafo 6 bis seguente:
	"6 bis. Al momento del rinnovo dell'autorizzazione sono fornite solo le nuove informazioni che sono state generate dopo l'autorizzazione iniziale o

l'ultimo rinnovo e che possono essere pertinenti per le valutazioni del rischio. Una nuova valutazione completa è effettuata solo in presenza di indicazioni scientifiche comprovate di rischi nuovi o modificati.".

Or. en

Emendamento 1413
Céline Imart, Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 3, è aggiunto il paragrafo 5 bis seguente:
	"In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non impedisce la fabbricazione, la detenzione, lo stoccaggio, l'imballaggio, il trasferimento di proprietà, il trasporto all'interno dell'Unione o l'esportazione di additivi per mangimi non autorizzati nell'Unione, o di mangimi contenenti tali additivi, a condizione che siano destinati esclusivamente all'esportazione verso paesi terzi, siano chiaramente identificati come destinati all'esportazione e non siano utilizzati nella catena dei mangimi dell'Unione.";

Or. fr

Emendamento 1414
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un regolamento che concede l'autorizzazione per additivi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM comprende, se del caso, l'identificatore unico attribuito all'OGM come da regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio*";	Un regolamento che concede l'autorizzazione ***per additivi appartenenti alle categorie di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 6, paragrafo 1, e anche*** per additivi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM comprende, se del caso, l'identificatore unico attribuito all'OGM come da regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio*";

Or. en

Emendamento 1415
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"8. Fatto salvo l'articolo 13, l'autorizzazione concessa conformemente alla procedura fissata nel presente regolamento è valida per un periodo illimitato in tutta l'Unione. Gli additivi per mangimi autorizzati sono iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi di cui all'articolo 17 ("registro") al momento dell'entrata in vigore del regolamento che concede l'autorizzazione. Ciascuna notazione nel registro menziona la data dell'autorizzazione e comprende i particolari di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo. Inoltre ciascuna notazione nel registro concernente	

additivi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e additivi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM comprende il nome del titolare dell'autorizzazione.";

Or. en

Emendamento 1416
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 9 – paragrafo 8 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
8 ter. In deroga al paragrafo 8, l'autorizzazione concessa agli additivi appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***lettera*** e), conformemente alla procedura fissata nel presente regolamento è valida in tutta l'Unione per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile conformemente all'articolo 14.";	8 ter. In deroga al paragrafo 8, l'autorizzazione concessa agli additivi appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***lettere d) ed*** e), conformemente alla procedura fissata nel presente regolamento è valida in tutta l'Unione per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile conformemente all'articolo 14.";

Or. en

Emendamento 1417
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 9 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) è inserito l'articolo 9 bis seguente:	***soppresso***
"Articolo 9 bis	

Periodi di validità di determinate autorizzazioni concesse prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]

La durata delle autorizzazioni di additivi per mangimi concesse prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] è considerata illimitata, tranne che per:

a) gli additivi per mangimi appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e);

b) le autorizzazioni urgenti concesse a norma dell'articolo 15;

c) le autorizzazioni per le quali non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo entro il termine prescritto all'articolo 14, paragrafo 1, prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o per le quali tale domanda è stata presentata ma successivamente ritirata;

d) le autorizzazioni per le quali è stata presentata una domanda di rinnovo in conformità dell'articolo 14 prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] e per le quali non è stata presa alcuna decisione entro tale data.";

Or. en

Emendamento 1418
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli additivi per mangimi appartenenti alla categoria di cui	a) gli additivi per mangimi appartenenti alla categoria di cui

all'articolo 6, paragrafo 1, ***lettera*** e);	all'articolo 6, paragrafo 1, ***lettere d) ed*** e);

Or. en

Emendamento 1419
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità. ***Essa*** prende, mediante atti di esecuzione, una decisione in merito alla modifica, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.	2. La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità. ***Appropriate misure vengono adottate in conformità degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione*** prende, mediante atti di esecuzione, una decisione in merito alla modifica, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1420
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento per additivi appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***lettera*** e),	1. Le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento per additivi appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***lettere (d) ed*** e),

possono essere rinnovate per periodi di dieci anni. La domanda di rinnovo è trasmessa alla Commissione dal titolare dell'autorizzazione o dal suo o dai suoi successori legittimi, che sono considerati il richiedente, al più tardi un anno prima della data di scadenza dell'autorizzazione.	possono essere rinnovate per periodi di dieci anni. La domanda di rinnovo è trasmessa alla Commissione dal titolare dell'autorizzazione o dal suo o dai suoi successori legittimi, che sono considerati il richiedente, al più tardi un anno prima della data di scadenza dell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 1421
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Contestualmente alla trasmissione della domanda, il richiedente fornisce all'Autorità:	2. ***Nel valutare l'estensione di una domanda, la valutazione si limita alle informazioni nuove o aggiornate relative alla sicurezza, all'efficacia o alla protezione dei consumatori che sono state generate dopo l'ultima autorizzazione. Una nuova valutazione completa è effettuata solo in presenza di indicazioni scientifiche comprovate di rischi nuovi o modificati.*** Contestualmente alla trasmissione della domanda, il richiedente fornisce all'Autorità:

Or. en

Emendamento 1422
Christine Singer, Andreas Glück, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Contestualmente alla trasmissione della domanda, il richiedente fornisce all'Autorità:	2. ***Nel valutare una domanda di rinnovo, la valutazione si limita alle informazioni nuove o aggiornate relative alla sicurezza, all'efficacia o alla protezione dei consumatori che sono diventate disponibili dopo l'ultima autorizzazione. Una nuova valutazione completa è effettuata solo in presenza di prove scientifiche comprovate di rischi nuovi o modificati.*** Contestualmente alla trasmissione della domanda, il richiedente fornisce all'Autorità:

Or. en

Motivazione

L'emendamento integra un approccio basato sul rischio nel quadro giuridico per gli additivi per mangimi al fine di evitare inutili procedimenti su vasta scala, conservare le risorse all'interno delle imprese e delle autorità pubbliche e consentire una maggiore attenzione ai procedimenti pertinenti al rischio.

Emendamento 1423
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se, per motivi che esulano dal controllo del richiedente, non è presa una decisione in merito al rinnovo dell'autorizzazione prima della sua scadenza, il periodo di autorizzazione è esteso automaticamente fino al momento in cui la Commissione prende una decisione. Le informazioni circa tale prolungamento sono rese note al pubblico mediante iscrizione nel registro.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1424
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora le informazioni sull'etichettatura degli additivi per mangimi e delle premiscele siano già obbligatorie a norma del regolamento (CE) n. 767/2009, tali informazioni non sono raccolte ripetutamente a norma del presente regolamento, a condizione che sia garantita l'equivalenza delle informazioni.

Or. en

Emendamento 1425
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Restano impregiudicati i requisiti in materia di igiene, registrazione, riconoscimento e tracciabilità degli stabilimenti. Le informazioni sul numero di omologazione sono fornite ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005. Gli obblighi di etichettatura in relazione alle parti o ai componenti di organismi geneticamente modificati ("OGM") prodotti a partire da OGM sono disciplinati dal regolamento (CE)

n. 1829/2003. Il presente regolamento non impone requisiti supplementari o diversi in materia di etichettatura.

Or. en

Emendamento 1426
Christine Singer, Andreas Glück

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora i requisiti in materia di etichettatura degli additivi per mangimi e delle premiscele siano già obbligatori a norma del regolamento (CE) n. 767/2009, non è necessario ripetere tali indicazioni a norma del presente regolamento, purché sia garantita l'equivalenza delle informazioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce chiarezza giuridica evitando un'inutile duplicazione dei requisiti in materia di etichettatura nei casi in cui informazioni equivalenti siano già richieste a norma della legislazione orizzontale sull'etichettatura dei mangimi [regolamento (CE) n. 767/2009]. Esso non influisce sui requisiti esistenti in materia di igiene dei mangimi, riconoscimento dello stabilimento e tracciabilità a norma del regolamento (CE) n. 183/2005, né sui requisiti in materia di etichettatura dei mangimi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Emendamento 1427
Christine Singer, Andreas Glück

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Restano impregiudicati i requisiti in materia di igiene, registrazione/autorizzazione e tracciabilità degli stabilimenti. Le informazioni sul numero di riconoscimento dello stabilimento sono fornite a norma del regolamento (CE) n. 183/2005. I requisiti in materia di etichettatura relativi al contenuto di OGM o agli ingredienti prodotti a partire da OGM sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1829/2003. Il presente regolamento non stabilisce requisiti supplementari o diversi in materia di etichettatura.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce chiarezza giuridica evitando un'inutile duplicazione dei requisiti in materia di etichettatura nei casi in cui informazioni equivalenti siano già richieste a norma della legislazione orizzontale sull'etichettatura dei mangimi [regolamento (CE) n. 767/2009]. Esso non influisce sui requisiti esistenti in materia di igiene dei mangimi, riconoscimento dello stabilimento e tracciabilità a norma del regolamento (CE) n. 183/2005, né sui requisiti in materia di etichettatura dei mangimi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Emendamento 1428
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso delle premiscele, le lettere b), d), e) e g) non si applicano agli additivi per mangimi incorporati.	Nel caso delle premiscele, le lettere b), d), e) e g) non si applicano agli additivi per mangimi incorporati***, a meno che le informazioni di cui a tali lettere non siano necessarie per garantire l'uso o la manipolazione sicuri degli additivi per***

mangimi incorporati.

Or. en

Emendamento 1429
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, le informazioni di cui alle lettere b), d) e g) possono essere fornite con mezzi digitali.	In deroga al primo comma, le informazioni di cui alle lettere b), d) e g) possono essere fornite con mezzi digitali***, a condizione che le informazioni essenziali sulla sicurezza e le condizioni d'uso rimangano direttamente disponibili sull'etichetta fisica.***

Or. en

Motivazione

L'etichettatura digitale può ridurre gli oneri amministrativi e agevolare l'accesso a informazioni più dettagliate. Tuttavia, le informazioni essenziali sulla sicurezza e le condizioni d'uso dovrebbero rimanere direttamente disponibili sull'etichetta fisica per garantire l'accessibilità immediata per gli utilizzatori, agevolare i controlli ufficiali e mantenere un elevato livello di sicurezza dei mangimi.

Emendamento 1430
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Gheorghe Cârciu, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le sostanze aromatizzanti, l'elenco degli additivi può essere sostituito dai termini "miscela di sostanze aromatizzanti". Questa disposizione non si applica alle sostanze aromatizzanti soggette a una limitazione quantitativa quando utilizzate nei mangimi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La sostituzione dell'elenco delle sostanze aromatizzanti con la descrizione generica "miscela di sostanze aromatizzanti" ridurrebbe la trasparenza e limiterebbe le informazioni a disposizione degli utilizzatori e delle autorità competenti. Il mantenimento dell'obbligo di individuare le sostanze aromatizzanti favorisce la tracciabilità, agevola i controlli ufficiali e contribuisce a un elevato livello di sicurezza dei mangimi.

Emendamento 1431
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, l'etichetta apposta sull'imballaggio o sul contenitore di un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'allegato III o di una premiscela contenente un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'allegato III reca, in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni di cui ***al punto 1 e al punto 2, lettera a), punto i), e lettera b), punto i) di*** detto allegato.	4. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, l'etichetta apposta sull'imballaggio o sul contenitore di un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'allegato III o di una premiscela contenente un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'allegato III reca, in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni di cui ***a*** detto allegato.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione deve essere mantenuta per garantire che continuino ad applicarsi tutte le pertinenti prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'allegato III. Limitare l'obbligo a punti specifici dell'allegato III rischia di escludere altre informazioni che possono essere necessarie per l'uso sicuro e adeguato di determinati additivi per mangimi.

Emendamento 1432
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) messe a disposizione ***dell'autorità competente***, su richiesta, su un'etichetta fisica;	a) messe a disposizione ***di tutti gli utilizzatori dell'additivo o della premiscela e***, su richiesta, ***delle autorità competenti per l'intero periodo in cui il prodotto rimane sul mercato***, su un'etichetta fisica;

Or. en

Emendamento 1433
Christine Singer, Andreas Glück, Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) facilmente e direttamente accessibili, a titolo gratuito, attraverso tutti i principali sistemi operativi e browser, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password, e accessibili a tutti ***i potenziali*** utilizzatori nell'Unione e alle autorità competenti per il controllo;	b) facilmente e direttamente accessibili, a titolo gratuito, attraverso tutti i principali sistemi operativi e browser, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password, e accessibili a tutti ***gli*** utilizzatori nell'Unione e alle autorità competenti per il controllo;

Or. en

Motivazione

L'etichetta digitale, analogamente all'etichetta fisica, dovrebbe essere destinata a tutti gli utilizzatori degli additivi per mangimi o delle premiscele. L'inclusione del termine "potenziale" introduce ambiguità e può dar luogo a interpretazioni divergenti.

Emendamento 1434
Sander Smit, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) facilmente e direttamente accessibili, a titolo gratuito, attraverso tutti i principali sistemi operativi e browser, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password, e accessibili a tutti ***i potenziali*** utilizzatori nell'Unione e alle autorità competenti per il controllo;	(b) facilmente e direttamente accessibili, a titolo gratuito, attraverso tutti i principali sistemi operativi e browser, senza necessità di registrarsi preventivamente, di scaricare o installare applicazioni o di fornire una password, e accessibili a tutti ***gli*** utilizzatori nell'Unione e alle autorità competenti per il controllo;

Or. nl

Motivazione

Il termine "potenziali" non ha alcuno scopo riconoscibile e pertanto è fonte di inutili incertezze e oneri amministrativi.

Emendamento 1435
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rese disponibili per un periodo di ***due*** anni dalla data di immissione sul mercato dell'additivo o della premiscela, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata.	c) rese disponibili per un periodo di ***cinque*** anni dalla data di immissione sul mercato dell'additivo o della premiscela, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata.

Or. en

Emendamento 1436
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme atte a migliorare e agevolare l'etichettatura mediante l'uso di mezzi digitali. Tali norme possono riguardare in particolare la natura delle informazioni pertinenti, che possono includere le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, o il tipo di mezzi digitali che è possibile utilizzare. Le informazioni ***cruciali per la sicurezza e riguardanti gli usi essenziali***, ***come quelle contenute*** nell'autorizzazione***, devono rimanere sull'etichetta apposta sull'imballaggio o sul contenitore di cui al paragrafo 2***.";	9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme atte a migliorare e agevolare l'etichettatura mediante l'uso di mezzi digitali. Tali norme possono riguardare in particolare la natura delle informazioni pertinenti, che possono includere le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, o il tipo di mezzi digitali che è possibile utilizzare. ***I mezzi digitali si limitano a integrare*** le informazioni ***fornite sull'etichetta e non sostituiscono le informazioni necessarie per l'uso, la manipolazione, la tracciabilità o il controllo sicuri degli additivi per mangimi e delle premiscele. Tali informazioni comprendono, in particolare, le condizioni d'uso, le avvertenze, le restrizioni d'uso, le specie o categorie di animali bersaglio, i livelli massimi autorizzati, le incompatibilità, le precauzioni per la manipolazione e***

	qualsiasi altro requisito stabilito nell'autorizzazione ***necessario per garantire l'uso sicuro dell'additivo o della premiscela***.";

Or. en

Emendamento 1437
Carmen Crespo Díaz, Esther Herranz García, Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme atte a migliorare e agevolare l'etichettatura mediante l'uso di mezzi digitali. Tali norme possono riguardare in particolare la natura delle informazioni pertinenti, che possono includere le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, o il tipo di mezzi digitali che è possibile utilizzare. Le informazioni cruciali per la sicurezza e riguardanti gli usi essenziali, come quelle contenute nell'autorizzazione, devono rimanere sull'etichetta apposta sull'imballaggio o sul contenitore di cui al paragrafo 2.";	9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme atte a migliorare e agevolare l'etichettatura mediante l'uso di mezzi digitali. Tali norme possono riguardare in particolare la natura delle informazioni pertinenti, che possono includere le informazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, o il tipo di mezzi digitali che è possibile utilizzare. Le informazioni cruciali per la sicurezza e riguardanti gli usi essenziali, come quelle contenute nell'autorizzazione, devono rimanere sull'etichetta apposta sull'imballaggio o sul contenitore di cui al paragrafo 2. ***È inoltre possibile trasmettere digitalmente qualsiasi altra informazione che non sia critica per la sicurezza né essenziale per il corretto utilizzo dell'additivo o della premiscela, a condizione che sia garantito un accesso gratuito, diretto, permanente e comprensibile per gli utilizzatori professionali e le autorità competenti.***";

Or. es

Emendamento 1438
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) all'articolo 25 è aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis:
	2 bis. Le domande relative al rinnovo di un'autorizzazione presentate in conformità dell'articolo 14 prima del [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] e per le quali non è stata presa alcuna decisione entro tale data sono completate conformemente alle disposizioni introdotte dal regolamento modificativo.
	Nella misura in cui l'additivo per mangimi in questione non è più soggetto all'obbligo di rinnovo a norma delle disposizioni modificate, la procedura di rinnovo in corso si considera conclusa. L'autorizzazione esistente continua ad applicarsi alle condizioni esistenti, a meno che non sussistano preoccupazioni specifiche e comprovate in materia di sicurezza. Qualora vi sia un'indicazione comprovata di un rischio per la sicurezza, la Commissione può richiedere informazioni supplementari caso per caso e adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 13.

Or. en

Emendamento 1439
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1831/2003
Allegato III – punto 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	10 bis) all'allegato III, punto 1, è inserita la parte introduttiva seguente:
ALLEGATO III	"ALLEGATO III
1. REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA DI ALCUNI ADDITIVI PER MANGIMI E PREMISCELE	1. REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA DI ALCUNI ADDITIVI PER MANGIMI E PREMISCELE
	Qualora le informazioni di cui al presente allegato figurino già obbligatoriamente sull'etichetta o nei documenti di accompagnamento a norma del regolamento (CE) n. 767/2009, è possibile omettere la duplicazione delle informazioni di cui al presente allegato, a condizione che le informazioni siano chiaramente identificabili, facilmente accessibili ed equivalenti.".

Or. en

Emendamento 1440
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 853/2004
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) è inserito l'articolo 4 bis seguente:
	"Articolo 4 bis
	Procedure digitali e modelli standard per le operazioni mobili di macellazione
	1. Per le attività di cui all'allegato III, sezione I, comprese le operazioni mobili di macellazione, gli Stati membri provvedono affinché le notifiche, le registrazioni e la trasmissione delle informazioni richieste all'autorità

competente siano agevolate in formato digitale attraverso i sistemi nazionali.

2. I sistemi nazionali sono interoperabili e consentono l'uso di serie di dati armonizzati a livello dell'Unione e di modelli standard, fatte salve le competenze nazionali.

3. La Commissione fornisce modelli standard e serie minime di dati armonizzati, in particolare per:

a) le notifiche e/o i preavvisi;

b) le liste di controllo dei processi e dell'igiene (compresa la documentazione relativa al trasporto e alla temperatura);

c) i documenti di tracciabilità e di consegna.

4. L'uso di tali modelli fa presumere che gli obblighi di documentazione pertinenti a norma del presente regolamento siano stati soddisfatti, fatti salvi i controlli ufficiali basati sul rischio.".

Or. en

Emendamento 1441
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 853/2004
Allegato III – sezione I – capitolo VI bis – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	Nell'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, la lettera c) è modificata come segue:
c) il macello o il proprietario degli animali destinati alla macellazione deve informare il veterinario ufficiale, con almeno tre giorni di anticipo, della data e dell'ora della macellazione prevista degli animali;	c) il macello o il proprietario degli animali destinati alla macellazione deve informare il veterinario ufficiale, con almeno tre giorni di anticipo, della data e dell'ora della macellazione prevista degli animali***. In caso di macellazione ricorrente presso lo stabilimento di origine, l'autorità***

competente può prevedere un'approvazione quadro. In tale caso, le informazioni di cui al primo comma possono essere fornite mediante relazioni per fasce orarie o collettive attraverso i sistemi digitali nazionali, a condizione che siano disponibili le informazioni minime richieste per i controlli ufficiali per macellazione (in particolare, la data e il numero di animali d'allevamento da macellare al momento della macellazione prevista);

Or. de

(32004R0853)

Emendamento 1442
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 853/2004
Allegato III – sezione I – capitolo VI bis ter (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	Nell'allegato III, sezione I, è aggiunto il seguente capitolo VI bis ter (nuovo):
	"CAPITOLO VI bis ter: MACELLAZIONE MOBILE (MACELLO MOBILE)
	Un macello mobile può essere riconosciuto come macello a condizione che sia progettato, gestito e mantenuto in modo da conseguire gli obiettivi dei requisiti applicabili in materia di igiene stabiliti dal presente regolamento, in particolare:
	a) la prevenzione della contaminazione crociata,
	b) strutture e procedure adeguate per la pulizia e la disinfezione,
	c) la disponibilità di acqua di adeguata qualità igienica,

d) la raccolta, la separazione e la manipolazione in sicurezza dei sottoprodotti di origine animale,

e) misure adeguate per controllare la temperatura delle carcasse e/o delle carni.

In deroga ai requisiti strutturali dei macelli fissi, gli Stati membri possono consentire soluzioni equivalenti per i macelli mobili, purché sia garantito un livello equivalente di controllo dei rischi.";

Or. de

(32004R0853)

Emendamento 1443
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1099/2009
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	– nel regolamento (CE) n. 1099/2099, all'articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

Or. en

(32009R1099)

Emendamento 1444
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1099/2009
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	– nel regolamento (CE) n. 1099/2099, all'articolo 1 il paragrafo 3 è soppresso;

Or. en

(32009R1099)

Emendamento 1445
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1099/2009
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	– nel regolamento (CE) n. 1099/2099, all'articolo 4, il paragrafo 4 è soppresso.

Or. en

(32009R1099)

Emendamento 1446
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1099/2009
Articolo 18 – paragrafi 4 e 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel regolamento (CE) n. 1099/2009, all'articolo 18 i paragrafi 4 e 6 sono soppressi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1447
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1099/2009
Articolo 18 – paragrafi 4 e 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel regolamento (CE) n. 1099/2009, all'articolo 18 i paragrafi 4 e 6 sono soppressi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1448
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1
Regolamento (CE) n. 1099/2009
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel regolamento (CE) n. 1099/2009, all'articolo 18 i paragrafi 4 e 6 sono ***soppressi***.	Nel regolamento (CE) n. 1099/2009, all'articolo 18 i paragrafi 4 e 6 sono ***sostituiti dai seguenti***: ***"4. Entro il 30 giugno di ogni due anni, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione una relazione sulle operazioni di spopolamento effettuate durante i due anni civili precedenti e la rende accessibile al pubblico. La relazione include come minimo:*** ***a) i motivi dello spopolamento;*** ***b) il numero e le specie di animali soppressi;*** ***c) i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;***

d) il numero e il tipo di deroghe concesse a norma del paragrafo 3;

e) eventuali incidenti significativi in materia di benessere degli animali individuati durante le operazioni di spopolamento e le misure correttive adottate.

Or. en

Motivazione

L'eliminazione completa degli obblighi di relazione sulle operazioni di spopolamento ridurrebbe la trasparenza e renderebbe più difficile monitorare l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali. Allo stesso tempo, le relazioni annuali possono creare inutili oneri amministrativi per le autorità competenti. Un sistema di relazione biennale armonizzato, incentrato su una serie limitata di indicatori chiave, raggiunge un equilibrio proporzionato tra la riduzione degli obblighi di relazione e il mantenimento di un controllo efficace delle pratiche di spopolamento, del ricorso a deroghe e dei risultati per il benessere degli animali.

Emendamento 1449
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Gheorghe Cârciu, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Thomas Bajada, Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1099/2009
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano un formato armonizzato per le relazioni di cui al paragrafo 4, al fine di garantire coerenza e comparabilità e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.";

Or. en

Motivazione

L'eliminazione completa degli obblighi di relazione sulle operazioni di spopolamento ridurrebbe la trasparenza e renderebbe più difficile monitorare l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali. Allo stesso tempo, le relazioni annuali possono creare inutili oneri amministrativi per le autorità competenti. Un sistema di relazione biennale armonizzato, incentrato su una serie limitata di indicatori chiave, raggiunge un equilibrio proporzionato tra la riduzione degli obblighi di relazione e il mantenimento di un controllo efficace delle pratiche di spopolamento, del ricorso a deroghe e dei risultati per il benessere degli animali.

Emendamento 1450
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1099/2009
Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modello di comunicazione armonizzato per le operazioni di spopolamento al fine di semplificare la raccolta dei dati e garantire che le informazioni fornite dagli Stati membri siano complete, coerenti, comparabili e proporzionate, tenendo conto degli oneri amministrativi degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1451
Anja Hazekamp, Per Clausen, Sebastian Everding, Catarina Martins, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10
Regolamento (CE) n. 999/2001
Tutti gli articoli

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001	

Or. en

Emendamento 1452
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Gheorghe Cârciu, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 999/2001
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter ai fini dell'approvazione dei test diagnostici rapidi e della modifica dell'elenco di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4.";	"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter ai fini dell'approvazione dei test diagnostici rapidi e della modifica dell'elenco di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4***, solo se tali atti sono in linea con il parere scientifico del pertinente gruppo di esperti dell'EFSA***.";

Or. en

Emendamento 1453
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 999/2001
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter ai fini dell'approvazione dei test diagnostici rapidi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter al fine di modificare l'allegato X per inserire nell'elenco tali test.";	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter ai fini dell'approvazione dei test diagnostici rapidi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter al fine di modificare l'allegato X per inserire nell'elenco tali test***, solo se tali atti sono in linea con il parere scientifico del pertinente gruppo di esperti dell'EFSA***.";

Or. en

Emendamento 1454
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 999/2001
Articolo 6 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Il programma annuale per la sorveglianza, di cui al paragrafo 1, riguarda le sottopopolazioni animali elencate nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter al fine di modificare le disposizioni di tale paragrafo in funzione dei progressi scientifici e previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.";	1 bis. Il programma annuale per la sorveglianza, di cui al paragrafo 1, riguarda le sottopopolazioni animali elencate nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter al fine di modificare le disposizioni di tale paragrafo in funzione dei progressi scientifici e previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. ***Gli adeguamenti delle soglie di età e delle sottopopolazioni di bovini non comportano una riduzione della sensibilità della sorveglianza, a meno che non siano suffragati da un parere scientifico dell'EFSA che dimostri il mantenimento di un livello equivalente di protezione della salute umana e***

animale.";

Or. en

Emendamento 1455
Benoit Cassart, Christine Singer, Olivier Chastel, Asger Christensen, Ciaran Mullooly, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 999/2001
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter al fine di modificare l'***elenco dei materiali specifici a rischio di cui all'***allegato V. Tenendo conto delle diverse categorie di rischio previste all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis e paragrafo 1 ter, lettera b), l'elenco dei materiali specifici a rischio stabilito all'allegato V è modificato di conseguenza.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter al fine di modificare l'allegato V ***tenendo conto delle più recenti prove scientifiche e dell'evoluzione della situazione epidemiologica***. Tenendo conto delle diverse categorie di rischio previste all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis e paragrafo 1 ter, lettera b), l'elenco dei materiali specifici a rischio stabilito all'allegato V è modificato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 1456
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 999/2001
Articolo 23 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 8,	2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 8,

paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 16, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 3, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 16, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 3, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ***La Commissione non adotta atti delegati a norma del presente regolamento che modificano le misure di monitoraggio, sorveglianza, prova o mitigazione del rischio a meno che non dimostri, sulla base dei più recenti pareri scientifici pertinenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che tali modifiche mantengono o migliorano il livello di protezione della salute pubblica e degli animali previsto dal presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1457
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 999/2001
Articolo 23 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 16, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 3, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 16, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 3, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ***Data la sensibilità della questione in esame, la delega di poteri si basa sulla condizione che gli atti delegati proposti dalla Commissione siano in linea con il parere scientifico del pertinente gruppo di esperti dell'EFSA.***

Or. en

Emendamento 1458
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 9 – paragrafo 4 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 bis) all'articolo 9, paragrafo 4, sono aggiunti i commi 1 bis e 1 ter:
	"Le autorità competenti provvedono affinché nella pianificazione e nello svolgimento di tali attività siano evitate sovrapposizioni e duplicazioni dei controlli. Ove possibile, i controlli relativi allo stesso stabilimento, alle stesse attività e alla stessa zona a rischio sono combinati in un'unica visita di controllo coordinata ("ispezione unica"), comprendente un campionamento coordinato.
	I risultati delle ispezioni, le relazioni dei test e i dati sul campionamento raccolti conformemente ad altre normative pertinenti dell'Unione sono riconosciuti e riutilizzati, a condizione che l'ambito di applicazione, la tempestività e la qualità delle ispezioni siano equivalenti. Ulteriori ispezioni dello stesso oggetto sono effettuate solo se indicato per specifici motivi basati sul rischio.".

Or. en

(32017R0625)

Emendamento 1459
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 13 – paragrafo 4– comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 ter) all'articolo 13, paragrafo 4, è aggiunto il comma 1 bis seguente:
	"Le autorità competenti provvedono affinché le informazioni e le prove ottenute lecitamente nel corso dei controlli ufficiali siano richieste una sola volta nell'ambito del sistema pertinente e successivamente riutilizzate per ulteriori finalità di controllo pertinenti, a condizione che non vi siano cambiamenti delle circostanze o nuovi motivi basati sul rischio.".

Or. en

(32017R0625)

Emendamento 1460
Stefan Köhler, Norbert Lins, Andrea Wechsler, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 ter) all'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunta la lettera b ter) seguente:
	"b ter) provvedono affinché le procedure di controllo documentate comprendano piani di controllo integrati per gli stabilimenti in cui devono essere verificati simultaneamente i requisiti di diverse zone di regolamentazione. Tali piani stabiliscono norme minime per le liste di controllo comuni, il campionamento coordinato e l'uso coordinato dei dati di controllo all'interno delle autorità interessate e tra di esse.".

Or. en

(32017R0625)

Emendamento 1461
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 bis) all'articolo 14, è aggiunto il comma 1 bis seguente:
	"Ai fini del paragrafo 1, lettera h), le analisi obbligatorie effettuate conformemente alla legislazione dell'UE in materia fitosanitaria sono di competenza dello Stato membro, anche quando tali analisi devono essere effettuate su piante situate in un sito gestito da un operatore professionale.".

Or. en

(32017R0625)

Emendamento 1462
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Raúl de la Hoz Quintano, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Susana Solís Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 14 – lettera h

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 bis) all'articolo 14, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
campionamento, analisi, diagnosi e prove.	"campionamento, analisi, diagnosi e prove. ***Le analisi obbligatorie effettuate conformemente alla legislazione dell'UE in materia fitosanitaria sono di competenza dello Stato membro, anche quando tali analisi devono essere effettuate su piante situate in un sito***

gestito da un operatore professionale.".

Or. en

(32017R0625)

Emendamento 1463
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Gheorghe Cârciu, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 41 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) l'autorità competente ha verificato che l'assenza di accreditamento per il metodo in questione non compromette l'affidabilità, la qualità, la comparabilità o la validità scientifica dei risultati ottenuti dal laboratorio.

Or. en

Motivazione

Una maggiore flessibilità nei requisiti inerenti all'accreditamento dei laboratori ufficiali non dovrebbe ridurre l'affidabilità o la qualità scientifica dei controlli ufficiali. Le autorità competenti dovrebbero verificare che qualsiasi deroga al pieno accreditamento non comprometta la qualità o la comparabilità dei risultati analitici.

Emendamento 1464
Gheorghe Cârciu, Dan Nica, Ştefan Muşoiu, Vasile Dîncu, Andi Cristea, Dragoş Benea, Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I laboratori di controllo ufficiali possono

disporre di un accreditamento flessibile, che consente l'integrazione di nuovi metodi basati su una tecnologia o un principio di misurazione già accreditati.

Or. en

Motivazione

"Accreditamento flessibile" è il termine ufficiale utilizzato nel documento obbligatorio EA-2/15 della Cooperazione europea per l'accreditamento (EA). Si riferisce alla "flessibilità per quanto riguarda l'introduzione di nuovi metodi basati su un principio di misurazione (tecnologia) già accreditato", un concetto riconosciuto a livello internazionale.

Emendamento 1465
Jérémy Decerle, Benoit Cassart

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 47 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) è aggiunto l'articolo 47 bis seguente:
	"Articolo 47 bis Condizioni applicabili agli alimenti di origine animale in relazione a determinati metodi di produzione e trasformazione vietati nell'Unione 1.
	Gli alimenti di origine animale importati nell'Unione sono immessi sul mercato solo se provengono da:
	a) animali che, in nessuna fase del loro allevamento, sono stati trattati con sostanze il cui uso è vietato nell'Unione, qualora tale divieto si basi sulla protezione della salute umana, della salute animale o su requisiti in materia di benessere degli animali;
	b) animali macellati e carni o carcasse trattate senza l'uso di sostanze o processi di trasformazione vietati nell'Unione per motivi sanitari o di protezione dei

consumatori.

2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 si applicano indipendentemente dalla presenza o dall'assenza di residui rilevabili delle sostanze o dei processi in questione nei prodotti finali.

3. Le sostanze e i processi di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare:

a) le sostanze ad azione ormonica vietate nell'Unione per fini di stimolazione della crescita;

b) le sostanze antimicrobiche utilizzate come fattori di crescita;

c) le sostanze o i processi chimici applicati alle carcasse o alle carni il cui uso è vietato nell'Unione, anche se utilizzati a fini di decontaminazione microbiologica.

4. I paesi terzi esportatori forniscono garanzie adeguate e verificabili del rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, in particolare mediante:

a) norme applicabili ai metodi di allevamento, macellazione e trattamento delle carcasse equivalenti a quelle applicabili nell'Unione;

b) sistemi di tracciabilità che contemplino l'intera catena di produzione e trasformazione;

c) dispositivi di certificazione ufficiale degli stabilimenti e dei lotti destinati all'esportazione verso l'Unione.

Al fine di verificare il rispetto di tali requisiti, la Commissione, nell'ambito delle attività dell'Unione previste dal presente regolamento, esegue controlli, audit e ispezioni, anche nei paesi terzi, riguardanti in particolare i sistemi di controllo, le autorità competenti, gli stabilimenti di allevamento, i macelli e gli impianti di trattamento delle carcasse.

Qualora tali controlli non siano effettuati o appaiano insufficienti, gli Stati membri possono, nell'ambito delle competenze loro attribuite dal presente regolamento,

adottare misure adeguate per verificare la conformità a tali requisiti, in particolare quando gli alimenti sono introdotti nel territorio dell'Unione.

5. Qualora si accerti che le garanzie fornite da un paese terzo sono insufficienti o che le prescrizioni di cui al presente articolo non sono rispettate, la Commissione adotta, conformemente al presente regolamento, misure appropriate, proporzionate e graduali, che possono comprendere il rafforzamento dei controlli ufficiali all'importazione e la limitazione o la sospensione delle importazioni degli alimenti in questione dalla totalità o da parti del paese terzo, della regione o degli stabilimenti interessati.

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano l'elenco delle sostanze e dei processi contemplati dal presente articolo, le modalità delle garanzie e delle certificazioni richieste e i criteri e le modalità per l'adozione, il riesame e la revoca delle misure di cui al presente paragrafo.";

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea vieta l'uso di determinate sostanze e processi nell'allevamento degli animali a causa dei loro effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute animale, sul benessere degli animali e sulla protezione dei consumatori. Tuttavia, gli alimenti di origine animale prodotti con metodi vietati nell'Unione possono ancora accedere al mercato europeo se importati da paesi terzi. L'emendamento mira a porre rimedio a tale situazione creando l'equivalenza dei metodi di produzione e di trasformazione degli alimenti di origine animale.

Emendamento 1466
Tilly Metz, Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati ***effettuati*** i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 sia stato finalizzato a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, e dell'articolo 57, a meno che ciò non sia richiesto dalle autorità competenti in caso di partite di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), ai fini dell'esecuzione di controlli fisici solo su parte di una partita presentata a un posto di controllo frontaliero.";	"3. Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati ***completati per la parte pertinente della partita*** i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 sia stato finalizzato ***con esito favorevole*** a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, e dell'articolo 57, a meno che ciò non sia richiesto dalle autorità competenti in caso di partite di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), ai fini dell'esecuzione di controlli fisici solo su parte di una partita presentata a un posto di controllo frontaliero. ***Nessuna parte della partita è immessa in libera pratica a meno che tali requisiti non siano stati soddisfatti per quella parte specifica.***";

Or. en

Emendamento 1467
Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 sia stato finalizzato a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, e dell'articolo 57***, a meno che ciò non sia richiesto dalle autorità competenti*** in caso di partite di ***merci*** di cui all'articolo 47, paragrafo 1, ***lettera*** c), ***ai fini dell'esecuzione di*** controlli fisici ***solo su parte di una*** partita ***presentata a un posto di controllo frontaliero***.";	"3. Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 sia stato finalizzato a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, e dell'articolo 57***. Tuttavia,*** in caso di partite di ***piante, prodotti vegetali e altri oggetti*** di cui all'articolo 47, paragrafo 1, ***lettere*** c), ***e) e f), e/o all'articolo 44, paragrafo 1, le autorità competenti possono chiedere un frazionamento se i*** controlli fisici ***su parti della*** partita ***richiedono più tempo di quelli sulla parte restante, consentendo lo***

svincolo della parte restante per la quale i controlli ufficiali sono stati completati.";

Or. en

Emendamento 1468
Biljana Borzan, Christophe Clergeau, Annalisa Corrado, Romana Jerković, Maria Noichl, Tiemo Wölken, Delara Burkhardt, Kristian Vigenin, Sakis Arnaoutoglou, Thomas Bajada, Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 sia stato finalizzato a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, e dell'articolo 57, a meno che ciò non sia richiesto dalle autorità competenti in caso di partite di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), ai fini dell'esecuzione di controlli fisici solo su parte di una partita presentata a un posto di controllo frontaliero.";	"3. Le partite non vanno frazionate fino a dopo che siano stati effettuati i controlli ufficiali e che il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 sia stato finalizzato a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, e dell'articolo 57, a meno che ciò non sia richiesto dalle autorità competenti in caso di partite di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), ai fini dell'esecuzione di controlli fisici solo su parte di una partita presentata a un posto di controllo frontaliero***, a condizione che tale frazionamento non comprometta la tracciabilità, l'integrità o l'efficacia dei controlli ufficiali***.";

Or. en

Motivazione

Consentire il frazionamento delle partite prima del completamento dei controlli ufficiali può migliorare l'efficienza operativa. Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia compromettere la tracciabilità delle partite o l'efficacia e l'integrità dei controlli ufficiali.

Emendamento 1469
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 54 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. In deroga ai criteri di rischio di cui al paragrafo 2, la frequenza minima dei controlli fisici sulle partite di animali e di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, è fissata al 30 %.".

Or. en

Motivazione

2 bis) Una frequenza minima del 30 % per i controlli fisici è necessaria per garantire l'efficace applicazione della normativa di ordine sanitario e fitosanitario dell'Unione, combattere il commercio illegale e le frodi e mantenere un livello coerente di sicurezza alimentare e di salute pubblica in tutti i punti di entrata nell'Unione. 2 ter) Tale deroga garantisce un approccio proporzionato e basato sul rischio evitando oneri inutili per il commercio e la logistica dei prodotti con una comprovata sicurezza, preservando nel contempo un elevato livello di protezione.

Emendamento 1470
Flavio Tosi, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 54 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 54 è inserito il paragrafo 2 ter seguente:
	"2 ter. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire una frequenza inferiore al 30 % per specifiche categorie di merci identificate come a basso rischio. Tale deroga può essere accordata solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) una storia documentata di piena conformità del paese terzo di origine da almeno tre anni;

b) sistemi di controllo del paese terzo valutati come equivalenti a quelli dell'Unione;

c) assenza di notifiche nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) nei 24 mesi precedenti.".

Or. en

Motivazione

2 bis) Una frequenza minima del 30 % per i controlli fisici è necessaria per garantire l'efficace applicazione della normativa di ordine sanitario e fitosanitario dell'Unione, combattere il commercio illegale e le frodi e mantenere un livello coerente di sicurezza alimentare e di salute pubblica in tutti i punti di entrata nell'Unione. 2 ter) Tale deroga garantisce un approccio proporzionato e basato sul rischio evitando oneri inutili per il commercio e la logistica dei prodotti con una comprovata sicurezza, preservando nel contempo un elevato livello di protezione.

Emendamento 1471
Raffaele Stancanelli, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 54 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. La frequenza minima dei controlli fisici sulle partite di animali e di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, è fissata al 30 %.
	La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di categorie di merci identificate come a basso rischio per le quali si applica una frequenza dei controlli fisici inferiore al 30 %. Tale deroga può essere accordata

solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) una storia documentata di piena conformità del paese terzo di origine da almeno tre anni;

b) sistemi di controllo del paese terzo valutati come equivalenti a quelli dell'Unione;

c) assenza di notifiche nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) nei 24 mesi precedenti.".

Or. en

Emendamento 1472
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 54, è inserito il paragrafo seguente:
	"2 bis. Nel determinare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui al presente articolo, la Commissione tiene conto, nella sua analisi dei rischi, delle indicazioni della presenza di residui di sostanze attive non approvate nell'Unione nei prodotti agricoli importati da paesi terzi. Tale analisi tiene conto anche dei prodotti in concorrenza diretta con le produzioni agricole dell'Unione soggetti a specifici vincoli fitosanitari, in particolare quelli delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

Or. fr

Emendamento 1473
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 54 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. Nel determinare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui al presente articolo, la Commissione tiene conto, nella sua analisi dei rischi, delle indicazioni relative alla presenza di residui di principi attivi non approvate nell'Unione nei prodotti agricoli importati da paesi terzi. Tale analisi prende in considerazione anche i prodotti che competono direttamente con la produzione agricola dell'Unione soggetta a specifici vincoli fitosanitari, in particolare la produzione nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".

Or. en

Emendamento 1474
Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 54 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire una frequenza inferiore al 30 % per specifiche categorie

di merci identificate come a basso rischio. Tale deroga può essere accordata solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) una storia documentata di piena conformità del paese terzo di origine da almeno tre anni;

b) sistemi di controllo del paese terzo valutati come equivalenti a quelli dell'Unione;

c) assenza di notifiche nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) nei 24 mesi precedenti.".

Or. en

Motivazione

L'introduzione di tale deroga è coerente con il principio di proporzionalità ed evita di imporre oneri inutili alla logistica portuale e aeroportuale o di perturbare gli scambi internazionali di merci con un uso sicuro comprovato. Tale approccio potrebbe inoltre facilitare l'accordo durante i negoziati con la Commissione e il Parlamento europeo su un tasso minimo di ispezioni del 30 %.

Emendamento 1475
Carlo Fidanza, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 54 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. In deroga ai criteri di rischio di cui al paragrafo 2, la frequenza minima dei controlli fisici sulle partite di animali e di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, è fissata al 30 %.".

Or. en

Motivazione

Increase in the frequency of physical checks: in order to effectively monitor compliance with Union sanitary and phytosanitary rules, to reduce illegal trafficking of goods, smuggling and fiscal and customs fraud, and to ensure a uniform level of food safety and public health for consumers at all points of entry into the Union, it is necessary to introduce a mandatory minimum threshold of 30% for physical checks on consignments. This threshold ensures that control pressure remains effective even where risk assessments are favourable, thereby preventing the entry of non-compliant goods due to statistical fluctuations or shortcomings in oversight by third countries.

Emendamento 1476
Carlo Fidanza, Michele Picaro, Nicola Procaccini, Francesco Ventola, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 54 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 54 è inserito il paragrafo 2 ter seguente:
	"2 ter. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire una frequenza inferiore al 30 % per specifiche categorie di merci identificate come a basso rischio. Tale deroga può essere accordata solo se sussistono le seguenti condizioni: a) una storia documentata di piena conformità del paese terzo di origine da almeno tre anni; b) sistemi di controllo del paese terzo valutati come equivalenti a quelli dell'Unione; c) assenza di notifiche nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) nei 24 mesi precedenti.".

Or. en

Motivazione

Deroga specifica per i prodotti a basso rischio: l'introduzione di tale deroga è coerente con il principio di proporzionalità ed evita di sovraccaricare la logistica portuale e aeroportuale e di perturbare gli scambi internazionali di merci con una comprovata sicurezza. (Nota: ciò può agevolare la fissazione di una soglia minima del 30 % per i controlli durante i negoziati con la Commissione e il Parlamento europeo).

Emendamento 1477
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 56 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 56 è inserito il paragrafo 2 ter seguente:
	"2 ter. Per il materiale da imballaggio in legno di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 e per ogni partita di piante di cui agli elenchi stabiliti a norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) n. 2016/2031, le autorità competenti possono richiedere agli operatori responsabili della partita di compilare la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE), fornendo le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.".

Or. en

Emendamento 1478
Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 109 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 109, è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. Nell'elaborare i programmi di controllo coordinati di cui al presente articolo, la Commissione tiene conto delle

specificità delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tenendo conto della loro ubicazione geografica, delle specifiche condizioni climatiche e fitosanitarie e del loro ruolo di frontiera fitosanitaria primaria dell'Unione per molti organismi nocivi, tali programmi possono includere piani di campionamento specifici, priorità di controllo adattate ai rischi individuati in tali regioni e una cooperazione rafforzata tra i laboratori di riferimento dell'Unione e i laboratori pertinenti delle regioni ultraperiferiche.";

Or. fr

Emendamento 1479
Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 109 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 109 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis. Nello stabilire i programmi di controllo coordinati di cui al presente articolo, la Commissione tiene conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tenuto conto della loro situazione geografica, delle loro particolari condizioni climatiche e fitosanitarie e del loro ruolo come prima linea di difesa fitosanitaria dell'Unione contro numerosi organismi nocivi, tali programmi possono prevedere piani di campionamento specifici, priorità di controllo adattate ai rischi individuati in tali regioni e una cooperazione rafforzata

tra i laboratori di riferimento dell'Unione europea e i laboratori competenti delle regioni ultraperiferiche.".

Or. en

Emendamento 1480
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 113 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 113, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
1. Entro il 31 agosto di ogni anno, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione che espone: (a) eventuali modifiche al suo MANCP per tenere conto dei fattori di cui all'articolo 111, paragrafo 2;	"1. Entro il 31 agosto di ogni anno, ogni Stato membro ***pubblica e*** presenta alla Commissione una relazione che espone: (a) eventuali modifiche al suo MANCP per tenere conto dei fattori di cui all'articolo 111, paragrafo 2;***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625/2025-01-05)

Emendamento 1481
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2017/625
Articolo 113 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 113, paragrafo 1, è aggiunta la lettera e bis) seguente:
	"e bis) le operazioni di spopolamento effettuate nel corso dell'anno precedente. Per ciascuna operazione di spopolamento

devono essere indicate le informazioni seguenti:

- i motivi che hanno portato allo spopolamento;

- il numero di animali soppressi e le specie interessate;

- i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;

- le difficoltà incontrate durante l'operazione;

- le soluzioni adottate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati.

Se sono concesse deroghe a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1099/2009, sono menzionate anche tali deroghe.".

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625/2025-01-05)

Emendamento 1482
Letizia Moratti, Flavio Tosi, Massimiliano Salini

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1925/2006
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Articolo 11 bis - Modifica del regolamento (CE) n. 1925/2006
	Il regolamento (CE) n. 1925/2006 è modificato come segue:
	all'articolo 8, dopo il paragrafo 1, è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:
	"1 bis. La disposizione di cui al paragrafo 1 è limitata alla valutazione delle sostanze purificate aggiunte intenzionalmente agli alimenti e non agli alimenti o ingredienti

alimentari che contengono naturalmente tali sostanze.".

Or. en*(32006R1925)*

Motivazione

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 dovrebbe applicarsi solo alle sostanze purificate aggiunte intenzionalmente agli alimenti, non alle matrici naturali complesse. Tale approccio è sostenuto dalla sentenza del Tribunale (causa T-302/21), che ha annullato le voci introdotte a norma del regolamento (UE) 2021/468. È inoltre giustificato dal punto di vista giuridico e scientifico, in quanto la metodologia dell'EFSA non è adatta alle matrici naturali. Un'applicazione più ampia potrebbe limitare ingiustificatamente gli alimenti tradizionali e l'innovazione senza ulteriori benefici per la salute pubblica.

Emendamento 1483
Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/915.
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Modifica del regolamento (UE) 2023/915 della Commissione
	1) L'articolo 10 è così modificato:
	a) all'articolo 10 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
	"2 bis.
	Se necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, i regolamenti che fissano o modificano i livelli massimi di contaminanti di cui all'allegato I stabiliscono misure transitorie che consentano l'immissione o la permanenza sul mercato dell'Unione di prodotti che, al momento della loro immissione sul mercato o del loro immagazzinamento dopo la produzione, erano conformi ai livelli massimi di contaminanti applicabili o per i quali non era applicabile alcun livello massimo di contaminanti, almeno fino al termine

minimo di conservazione.";

b) all'articolo 10 è inserito il paragrafo 2 ter seguente:

"2 ter.

Il paragrafo 2, lettera a), si applica ai prodotti i cui ingredienti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, al momento dell'immissione sul mercato di tali ingredienti o al momento del loro immagazzinamento dopo la produzione erano conformi ai livelli massimi di contaminanti applicabili o ai quali non era applicabile alcun livello massimo di contaminanti.".

Or. en

Emendamento 1484
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	La Commissione, entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (UE) .../... [regolamento di semplificazione riguardante gli alimenti e i mangimi], pubblica una relazione che valuta l'impatto delle misure introdotte da tale regolamento sull'efficienza e sulla durata delle procedure di approvazione e autorizzazione dei principi attivi e dei prodotti fitosanitari. La relazione individua eventuali strozzature normative rimanenti e, se del caso, è accompagnata da raccomandazioni relative ad ulteriori misure volte ad accelerare l'accesso a soluzioni di protezione delle colture sicure ed efficaci.

Or. en

Motivazione

Sebbene la proposta introduca diverse misure volte ad accelerare il processo di approvazione dei principi attivi, rimane incerto se tali modifiche ridurranno efficacemente i tempi di approvazione nella pratica. Un riesame dopo cinque anni fornirebbe una valutazione basata su dati concreti dell'impatto del regolamento e contribuirebbe ad individuare eventuali strozzature rimanenti nel processo di approvazione.

Emendamento 1485
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Relazione
	Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica una relazione in cui valuta l'impatto delle misure introdotte dal presente regolamento sull'efficienza e sulla durata delle procedure di approvazione e autorizzazione dei principi attivi e dei prodotti fitosanitari. La relazione individua eventuali strozzature normative rimanenti e, se del caso, è accompagnata da raccomandazioni relative ad ulteriori misure volte ad accelerare l'accesso a soluzioni di protezione delle colture sicure ed efficaci.

Or. en

Motivazione

Sebbene la proposta introduca diverse misure volte ad accelerare il processo di approvazione dei principi attivi, rimane incerto se tali modifiche ridurranno efficacemente i tempi di approvazione nella pratica. Un riesame dopo cinque anni fornirebbe una valutazione basata su dati concreti dell'impatto del regolamento e contribuirebbe ad individuare eventuali strozzature rimanenti nel processo di approvazione.

Emendamento 1486
Sander Smit, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione valuta se siano necessarie ulteriori misure legislative per migliorare la coerenza tra il quadro legislativo dell'Unione in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, encefalopatie spongiformi trasmissibili, sottoprodotti di origine animale e prodotti fertilizzanti dell'Unione, prestando particolare attenzione all'eliminazione dell'inutile frammentazione normativa che ostacola l'uso circolare sicuro dei nutrienti e dei materiali di origine animale. In tale valutazione la Commissione tiene conto in particolare della disponibilità e dell'accessibilità economica dei fertilizzanti e dei nutrienti quale prerequisito essenziale per la produzione agricola e la sicurezza alimentare nell'Unione. Laddove individui incoerenze o ostacoli, la Commissione presenta una proposta legislativa volta a rimuoverli, pur mantenendo un elevato livello di protezione della salute umana e animale.

Or. nl

Emendamento 1487
Sander Smit, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 ter
	Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione

pubblica una relazione di valutazione dell'impatto delle misure introdotte dal presente regolamento sull'efficacia e sulla durata delle procedure di approvazione delle sostanze attive e di autorizzazione dei prodotti fitosanitari. La relazione individua eventuali strozzature normative rimanenti e, se del caso, è accompagnata da raccomandazioni di ulteriori misure volte ad accelerare l'accesso a soluzioni fitosanitarie sicure ed efficaci.

Or. nl

Emendamento 1488
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 ter
	Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione che valuta:
	a) i principi attivi e i prodotti fitosanitari per i quali si prevede la perdita dell'approvazione entro i cinque anni successivi;
	b) le potenziali conseguenze per la protezione delle colture, compresi gli impatti su colture specifiche, la gestione dei parassiti e delle malattie e la produttività agricola;
	c) la disponibilità e l'efficacia di soluzioni alternative, tra cui il controllo biologico, le sostanze a basso rischio, le varietà resistenti, le innovazioni in materia di selezione vegetale, l'agricoltura di precisione e le tecniche meccaniche o altre tecniche non chimiche.
	Se la relazione individua lacune significative in materia di protezione delle

colture per le quali non sono disponibili alternative adeguate, la Commissione adotta misure adeguate per agevolare lo sviluppo e la disponibilità di soluzioni. Tali misure possono comprendere l'attribuzione di priorità alla valutazione delle applicazioni pertinenti, la promozione della ricerca e dell'innovazione e il sostegno allo sviluppo di approcci alternativi in materia di protezione delle colture.

Or. en

Motivazione

Farmers increasingly face the loss of active substances while effective alternatives are not always available in time. This may result in significant crop protection gaps and jeopardise agricultural production and competitiveness. An early assessment of future bottlenecks is therefore needed, together with a structured approach to prioritise assessments and stimulate research and innovation where no adequate solutions exist. Alternative solutions should also include plant breeding, precision agriculture, biological control and other innovative crop protection techniques.